

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CAL**

### **Articolo 14**

#### **(Pubblicità delle sedute)**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. E' ammessa la modalità di svolgimento delle sedute del Cal in videoconferenza o teleconferenza, sia con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché sia rispettato il metodo collegiale e sia assicurato il buon andamento delle riunioni.

Le riunioni del Cal possono essere quindi tenute con il sistema della videoconferenza o della teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, durante il corso dell'intera seduta, dal Presidente del Cal e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in forma palese ed esprimere simultaneamente agli altri Consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti la seduta del CAL s'intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvedono a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i Consiglieri e di come essi hanno votato.

Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza/teleconferenza si effettua secondo le seguenti modalità: trasmissione della documentazione e delle bozze di parere a tutti i componenti, con possibilità di inviare alla Segreteria del Cal osservazioni e/o integrazioni.

E' ammessa la modalità di svolgimento delle sedute del CAL in formula mista (parte dei Consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza)

E' prevista la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza.

## **NOTE OPERATIVE**

1. Con l'avviso di convocazione sono indicate le modalità di accesso alla piattaforma telematica
2. Requisiti tecnici: La piattaforma telematica utilizzata garantisce il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, e comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
  - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
  - g. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
3. La piattaforma garantisce che la presidenza del CAL abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.
4. All'inizio della seduta è accertata da parte del Presidente (che può delegare il Segretario), mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Ogni componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
5. Il Consigliere che partecipa in videoconferenza o teleconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del CAL è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da

parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio - videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

6. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza o teleconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a. problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza o teleconferenza;
  - b. il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza.
7. Il Presidente può comunque disporre una momentanea sospensione dei lavori, per un tempo stabilito dallo stesso Presidente, per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici o il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
8. In relazione alla regolazione degli interventi relativi a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono. I microfoni devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
9. Votazioni: ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso. Il voto è espresso:
  - a. per chiamata nominale/espressione di voto da parte del Segretario, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b. avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
  - c. nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione e avere verificato la sussistenza del relativo numero legale, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.
10. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

**La trasmissione a mezzo PEC della presente nota operativa ha valore di presa visione per i destinatari.**